
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filippone Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 808 del 14 MAG. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Rimborso spese legali al Dott. Campo Mario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 14 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:
- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. Filippone Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che il Dott. Campo Mario, nella qualità di dirigente medico della U.O. di Pediatria del P.O. di Vittoria, facendo seguito alla precedente richiesta di patrocinio, richiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 3575/2010 RGNR avviato a suo carico nella predetta qualità e conclusosi con ordinanza del Tribunale di Ragusa, Ufficio G.I.P., Modica n. 497/2010, depositata il 17.3.2012 di archiviazione, rigettando nel merito la opposizione proposta dalle persone offese;

VISTO l'art. 25 del C.C.N.L. 8.6.2000 della Dirigenza sanitaria non medica , professionale tecnica ed amministrativa , nonché l'art. 25 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., che prevedono : " 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. È disapplicato l'art. 41 del D.P.R. n. 270/1987."

VISTE le circolari di servizio n.113 del 1.2.2000 e n.653/Dir. Gen del 26.4.02 della confluita AUSL 7 recanti le disposizioni emanate dall'Azienda in materia, che limitano il rimborso delle spese legali per i dipendenti al minimo delle tariffe vigenti;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ragusa, la notula professionale delle prestazioni effettuate dall'Avv. Enrico Platania e la fattura n. 29 del 16.3.2012 dello stesso avvocato, che risulta redatta in conformità ai minimi tariffari già in precedenza vigenti;

CONSIDERATO che, in applicazione delle suddette disposizioni, la pretesa di rimborso del Dott. Campo può essere accolta poiché non sussiste conflitto di interessi con l'Azienda, la vicenda penale attiene allo svolgimento di compiti istituzionali e la tariffa applicata dal difensore è contenuta nel minimo tariffario già vigente ;

RITENUTO , pertanto, di procedere al rimborso per i seguenti importi:

- €. 1.774,00 per diritti e onorari;
- €. 221,75 per 12,50 spese generali imponibili;
- €. 79,83 per 4% C.P.A.
- €. 435,87 per 21% i.v.a.
- **TOTALE = €. 2.511,45 ;**

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. Campo Mario, dirigente medico della U.O. di Pediatria del P.O. di Vittoria per la propria difesa in un giudizio penale, meglio descritto in narrativa, limitatamente al rimborso degli onorari fatturati dal legale;
- Per l'effetto, liquidare e pagare a rimborso al Dott. Campo Mario la allegata parcella e fattura dell'Avv. Enrico Platania, prodotta dall'interessato, per l'importo di Euro 2.511,45 autorizzandone la relativa spesa a gravare sul conto di costo _____

D-FP1208/12

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>1.774,00</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<u>10</u>		<u>10</u>	